



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante












dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



23 IN EVIDENZA

09
24

-  **Fondo per le colture delle piante aromatiche ed officinali biologiche**
-  **Oneri di servizio pubblico (OSP) per trasporti aerei di linea da e per l'aeroporto di Marina di campo (Isola d'Elba)**
-  **Procedura di ravvedimento guidato nel contesto dell'adempimento collaborativo in ambito fiscale**
-  **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il 2023**
-  **Istituzione del centro alti studi per la difesa (CASD) come scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale**
-  **Obligo oncologico in tema di adozioni**
-  **Autorizzazione ad assumere al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2024-2025, 591 Dirigenti scolastici, 10.336 unità di A.T.A., 45.124 Docenti, 43 unità di Personale educativo e 406 Insegnanti di religione cattolica**
-  **GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO (Condizioni di lavoro "stressogene"). - "[...] Il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene", e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.[...]."**
-  **NOTIZIE DAL PARLAMENTO**



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 37/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

09
09
24

FONDO PER LE COLTURE DELLE PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI BIOLOGICHE

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 8 luglio 2024, detta criteri e modalità di riparto del Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante aromatiche e officinali biologiche. Le risorse disponibili ammontano ad euro 1.500.000,00 e sono allocate sul capitolo 7057 p.g. 1 «Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche». I progetti di ricerca nel suddetto settore e le relative attività da finanziare devono tener conto delle esigenze delle imprese agricole e agroindustriali e riguardare: a) nuove tecniche di produzione; b) modelli di produzione innovativi ed ecosostenibili; c) valorizzazione dell'innovazione tecnologica; d) sostenibilità ambientale e conservazione delle risorse. Possono essere inoltre finanziati progetti volti ad introdurre sistemi innovativi di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema. I progetti di ricerca afferenti le predette materie, possono essere presentati da enti pubblici di ricerca e dalle università degli studi statali e non statali. I soggetti proponenti, sono selezionati secondo procedure comparative per l'erogazione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri generali: a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi; b) qualità scientifica del progetto e grado di innovazione; c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi; d) competenza ed esperienza tecnica scientifica in ricerche applicate in agricoltura biologica della compagine progettuale; e) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati; f) coerenza con quanto richiesto dall'amministrazione; g) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore specifico; h) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico, con particolare riferimento all'attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari ed alla trasferibilità dei risultati al mondo produttivo; i) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici. [📄](#)

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 211 DEL 09.09.2024.



09
09
24

ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP) PER TRASPORTI AEREI DI LINEA DA E PER L'AEROPORTO DI MARINA DI CAMPO (ISOLA D'ELBA)

Con decreto 30 agosto 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede all'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) per i servizi di trasporto aereo di linea su alcuni collegamenti da e per l'aeroporto di Marina di Campo (Isola d'Elba). Quanto sopra, poiché il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale. I suddetti oneri diventano obbligatori a partire dal 1° aprile 2025. I vettori comunitari che intendono operare una o più delle predette rotte, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al citato decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al predetto decreto. Ove non pervenga da parte di alcun vettore l'accettazione, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte in questione, può essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 1° aprile 2025. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 211 DEL 09.09.2024.



CONFISAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confisal.it



www.confisal.it



segue le norme

10
09
24

PROCEDURA DI RAVVEDIMENTO GUIDATO NEL CONTESTO DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO IN AMBITO FISCALE

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 31 luglio 2024, n. 126, disciplina la procedura del ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo. Pertanto, i contribuenti ammessi al regime fiscale di adempimento collaborativo, previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i quali ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni della suddetta Agenzia, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, secondo la procedura del predetto decreto. All'occorrenza, i predetti contribuenti producono al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata recante tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio un'esauriente disamina della fattispecie, oltre alle imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. La citata comunicazione, redatta in carta libera, è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, ove il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le riduzioni sanzionatorie, si tiene conto della data di presentazione della predetta comunicazione qualificata. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, notifica al contribuente, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti, in base alla comunicazione qualificata ed assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a



quindici giorni, entro cui effettuare il versamento. E' fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo notificato dall'Ufficio medesimo. Il decreto entra in vigore il 25.09.2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 212 DEL 10.09.2024.**

10
09
24

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA) PER IL 2023

Con decreto 29 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, approva modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023. L'integrazione dei suddetti indici con le modifiche approvate con il suddetto decreto, si considerano formalmente rilevanti per l'accesso al regime premiale previsto dal comma 11, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis. La nota tecnica e metodologica, allegata sotto il n. 4 del suddetto decreto e di cui è parte integrante, è alla base dell'elaborazione della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria dei predetti indici sintetici di affidabilità fiscale ed i relativi interventi correttivi, in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, onde tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse. All'occorrenza, gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differenti svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al citato decreto. Detti indici, sono altresì individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affida-



segue le norme

bilità fiscale prevista dal predetto decreto. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito dell'istituzione di nuovi comuni e della ridenominazione di altri comuni nel corso dell'anno 2023, è posto in essere sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5 al decreto in questione. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 212 DEL 10.09.2024 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

11
09
24

CESSAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DI "RIFIUTO" PER I MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ED ALTRI RIFIUTI INERTI DI DERIVAZIONE MINERALE

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 28 giugno 2024, n. 127, emana il regolamento sulla disciplina della cessazione della qualificazione di *rifiuto* dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale. Pertanto, sono stabiliti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero. Preferibilmente, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati, provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto. L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al predetto decreto. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il rispetto dei criteri in questione, è attestato dal produttore di aggregato recuperato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.



445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Il produttore di aggregato recuperato, conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, ponendola a disposizione delle autorità di controllo. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri previsti, il produttore di aggregato recuperato, preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto, in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione citata, che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato ed idonee a consentire la ripetizione delle analisi. Il decreto entra in vigore il 26.09.2024. [■](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 213 DEL 11.09.2024

11
09
24

ISTITUZIONE DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD) COME SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE

Con decreto n. 922 del 4 luglio 2024, del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito il Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. Il CASD, promosso dal Ministero della difesa, ha sede in Roma e gli è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare, nei termini previsti dal suddetto decreto. Il CASD è sottoposto all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca con riferimento agli ambiti della didattica, della ricerca, della docenza e degli studenti iscritti ai corsi di studio. Lo statuto del CASD, allegato al predetto decreto, è contestualmente approvato. Gli oneri finanziari per il funzionamento e per le attività istituzionali del CASD, compresi quelli per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio



segue le norme

ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Entro un triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale del CASD, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sulla base dei criteri e parametri previsti per le Scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale. Per i corsi di dottorato si applica il disposto del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226. Il CASD provvede all'aggiornamento periodico dell'Anagrafe nazionale degli studenti, dell'Archivio docenti universitari e di tutte le banche dati del Ministero dell'università e della ricerca. Il decreto entra in vigore il 25.09.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶


**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 213 DEL 11.09.2024**

12
09
24

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CIRCA L'IMPOSTA SUL REDDITO DA ALCUNE IMPRESE E SUCCURSALI SECONDO DIRETTIVE SPECIALI UE

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, attua la direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, la quale modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Tra le diverse modifiche, si segnalano, per rilevanza, le seguenti. Quanto all'ambito di applicazione, sono obbligate a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies: a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro; b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro; c) la società controllata da un'impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;



d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia: 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo, i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, ovvero: 2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura del bilancio, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa, redigono e pubblicano, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi predetti, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha posto a disposizione le informazioni necessarie. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Il decreto legislativo entra in vigore il 27.09.2024. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 214 DEL 12.09.2024

12
09
24

COMPENSI PREVISTI PER I COMMISSARI STRAORDINARI DI NOMINA PREFETTIZIA

Con decreto 18 luglio 2024, si determinano i compensi spettanti ai commissari straordinari di nomina prefettizia per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione del contratto d'appalto. Pertanto, il suddetto decreto definisce una disciplina organica in materia di procedure, criteri e limiti da applicare nella determinazione dei compensi predetti. La disciplina del sunnominato decreto è ispirata al principio di proporzionalità della retribuzione in relazione alla capienza nominale delle strutture destinatarie della misura predetta ovvero alle effettive presenze registrate, nonché al



segue le norme

principio di omogeneità dei criteri di determinazione del compenso dovuto ai commissari ed al principio di trasparenza. La corresponsione dei compensi in questione, deve comunque avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso di incarichi collegiali, il decreto prefettizio di nomina dei commissari straordinari determina, per ciascuno, i relativi corrispettivi, in relazione all'attività stabilita. La somma dei compensi dei commissari non può superare complessivamente il limite previsto da ciascuno scaglione mensile previsto all'allegato 1. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 214 DEL 12.09.2024**

13
09
24

OBLIO ONCOLOGICO IN TEMA DI ADOZIONI

Il Ministero della salute, con decreto 9 agosto 2024, detta disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni. Pertanto, coloro i quali producono istanza di adozione a qualsiasi titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, forniscono all'Azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal tribunale, a seguito della domanda di adozione, il certificato di «oblio oncologico», previsto dal decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i termini previsti dal medesimo decreto, maturano dopo la conclusione delle indagini da parte dell'azienda sanitaria, il certificato di «oblio oncologico» è depositato al tribunale al quale è stata presentata la domanda di adozione. Per la tutela dei dati personali, il citato certificato è conservato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 215 DEL 13.09.2024**



13
09
24

RISORSE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'AUTOTRASPORTO PER L'ANNO 2024

Il decreto 6 agosto 2024, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024. Le risorse in questione ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualità 2024. I soggetti destinatari della misura incentivante e delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, inoltre, beneficiare della suddetta misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal citato decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono previsti aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria. Le iniziative sono poste in essere attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, all'atto della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere iniziata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve concludersi entro il 1° agosto 2025. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto. Per l'erogazione, l'entità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili, sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 215 DEL 13.09.2024**



segue le norme

14
09
24

CENTENARIO DELLA CITTA' DI LATINA

La legge 6 settembre 2024, n. 130, reca disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. In tale ottica, si celebra ufficialmente il comune di Latina, in occasione del centesimo anno di fondazione, come luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con speciale riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale. Quanto sopra, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale. All'occorrenza, è istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato, costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. La Fondazione svolge inoltre le seguenti attività: a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative previste dalla suddetta legge; b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo, attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, onde stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace; c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città; d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione ed il restauro delle strutture esistenti, onde preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future; e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alle attività di propria competenza, il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il 29.09.2024 [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 216 DEL 14.09.2024



14
09
24

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025, 591 DIRIGENTI SCOLASTICI, 10.336 UNITA' DI A.T.A., 45.124 DOCENTI, 43 UNITA' DI PERSONALE EDUCATIVO E 406 INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica. Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2024, , alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del suddetto decreto, per le necessarie verifiche. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 216 DEL 14.09.2024**



Giurisprudenza rilevante

13
03
23

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

ORDINANZA N. 2084 - ADUNANZA CAMERALE 21.11.2023 - DEP. 19.01.2024

“[...] Il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza di questo più tenue danno.[...]”.

Con ordinanza n. 2084, depositata in data 19 gennaio 2024, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, si pronuncia in merito ai comportamenti di un datore di lavoro - peraltro, nella fattispecie, un ente pubblico - e statuisce in maniera inequivocabile come, al di là delle denominazioni quali “mobbing” o “straining” ovvero “stalking” o molestie in genere, il datore di lavoro ha il preciso obbligo giuridico di astenersi dal creare, direttamente od indirettamente, con dolo o con colpa, condizioni lavorative fonti di stress per il lavoratore e tali da provocare a quest’ultimo, ancorché nel tempo, stati patologici ascrivibili a somatizzazioni. Assai rilevante, inoltre, che la Corte ponga a carico del datore di lavoro l’onere di provare la perfetta liceità del proprio comportamento, essendo sufficiente che il lavoratore dimostri il nesso causale tra le condizioni di lavoro od i comportamenti del datore di lavoro e l’insorgenza dei danni psicofisici da lui subiti. Leggiamo infatti: “[...] 7. Ebbene, alla luce di quanto finora osservato, al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici. Tali principi sono stati di recente confermati da Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692, la quale ha affermato che: “è illegit-



timo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ. È, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.); [...] Vale la pena, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101), secondo cui, in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.[...] 10. Così, nello specifico, la Corte di merito ha ommesso di valutare/interpretare le varie condotte poste in essere dal datore di lavoro [Omissis] che - a prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del [Omissis] la Corte di Cassazione - ben possono essere state, anche in ragione della reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tali causative di pregiudizi per la salute (si richiamano le già citate pronunce di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico e suscet-



segue Giurisprudenza

tibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene", e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno).

11. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.


La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte D'Appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

12. La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale il 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO

17
09
24

220 ^ SEDUTA

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 1020 contenente modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. Dreosto (LSP), ha illustrato il provvedimento, che si compone di 2 articoli e risponde alla finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geopolitico internazionale. Tra le novità principali: la possibilità di prevedere in anticipo l'interoperabilità tra missioni nella stessa area geografica; l'individuazione di forze ad alta prontezza operativa per crisi o emergenze; la semplificazione nella ripartizione delle risorse eliminando decreti del Presidente del Consiglio; l'aggiornamento della relazione annuale sulle missioni al 31 gennaio. Il Parlamento mantiene un ruolo centrale nell'autorizzazione e verifica delle missioni, con l'introduzione di una procedura accelerata in caso di crisi.

18
09
24

221^ SEDUTA PUBBLICA

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 729 recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. Rastrelli (FdI), ha illustrato il testo, che consta di tre articoli, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento. L'articolo 1 prevede la remissione in termini per il difensore in caso di impedimenti non imputabili, come malattie improvvise o esigenze familiari, escludendo il mandato congiunto. L'articolo 2 introduce il rinvio delle udienze per assenze giustificate del difensore dovute a cause di forza maggiore, comprovate da certificazione. Infine, l'articolo 3 amplia l'istituto del legittimo impedimento nel processo penale, includendo anche le ragioni di salute di figli o familiari del difensore come cause giustificative per l'assenza. L'Assemblea ha approvato il ddl n. 816 disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incen-



segue dal parlamento

tivi agli investimenti, già approvato dalla Camera dei deputati. Essendo state apportate modificazioni, il testo torna alla Camera.

L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1151 recante disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

19
09
24

222^a SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata al sindacato ispettivo.

Il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra ha risposto congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01282 e 3-01346 (del sen. Lombardo (Misto-Az)) sui danni derivanti dall'eccessiva diffusione del granchio blu: il Governo ha attivato fondi per sostenere le imprese colpite con stanziamenti di 2,9 milioni di euro per il 2023 e ulteriori 10 milioni; è stato nominato un commissario straordinario per affrontare l'emergenza, con finanziamenti previsti fino al 2026. L'interrogante ha ribadito l'urgenza di ristori rapidi per le imprese, un piano d'azione efficace da parte del commissario straordinario e la necessità di una strategia europea coordinata.

Il Sottosegretario alla giustizia Ostellari ha risposto congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00986 (del sen. Zanettin (FI-BP)) e 3-01074 (del sen. Potenti (LSP)) su un caso di sentenza rinvenuta nel fascicolo prima della conclusione del processo: il difensore dell'imputato, con il consenso del pm, ha esaminato il fascicolo e richiesto un rinvio per presentare un'istanza di ricusazione; la vicenda è stata portata all'attenzione della procura generale della Cassazione, che valuterà se ci sono state irregolarità disciplinari. In replica, il sen. Zanettin ha invitato il Ministero a intraprendere quanto prima un'azione disciplinare, data la gravità dell'episodio. Parimenti, il sen. Potenti ha sottolineato l'importanza di garantire l'autonomia e terzietà del giudice. Il Sottosegretario Ostellari ha quindi risposto all'interrogazione n. 3-01195 (del sen. Verini (PD) e altri) sul potenziamento dell'organico del tribunale di sorveglianza di Roma, illustrando le iniziative intraprese, tra cui assunzioni, stabilizzazioni e concorsi, con l'assegnazione di nuove risorse al distretto, segnalando altresì l'impegno per l'incremento delle piante organiche, con un aumento del 36 per cento del personale di magistratura nell'ultimo decennio. Insoddisfatto il sen. Verini: la risposta del Governo è priva della volontà di affrontare seriamente la crisi delle carceri



e della magistratura di sorveglianza.

Alle ore 15 si è svolto il question time.

Il Ministro dell'interno Piantedosi ha risposto all'interrogazione (3-01354), illustrata dal sen. Renzi (IV), sulle misure per contrastare l'aumento dei reati violenti, evidenziando un calo dell'1,1 per cento dei reati nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, con una diminuzione del 28 per cento degli omicidi volontari, e annunciando l'aumento del personale delle forze dell'ordine e nuovi bandi per assunzioni. Il sen. Renzi ha accusato il Ministro di non affrontare il problema reale e di distogliere l'attenzione con numeri e statistiche che non rispondono alle preoccupazioni dei cittadini. In risposta all'interrogazione (3-01352), illustrata dal sen. Patuanelli (M5S), sull'utilizzo dei canali istituzionali di comunicazione per dichiarazioni di segno politico, il Ministro ha sottolineato di non aver mai criticato l'attività della magistratura e accusato l'opposizione di evitare il confronto sui contenuti, cercando invece di delegittimare il Governo; ha quindi difeso le azioni dell'attuale Esecutivo nel contrasto alle migrazioni irregolari. L'interrogante si è detto insoddisfatto: sarebbe stato più opportuno ammettere l'errore nella gestione della comunicazione istituzionale. Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione (3-01353), illustrata dalla sen. Murelli (LSP) sull'aumento della criminalità urbana in Emilia-Romagna, citando l'intensificazione dei controlli sul territorio, con oltre 10.000 unità di polizia impegnate e l'adozione di misure contro l'illegalità, incluse espulsioni di stranieri irregolari, il potenziamento del progetto "Strade sicure" e nuove misure legislative. L'interrogante ha elogiato il decreto sicurezza approvato dalla Camera come risposta importante alle esigenze del territorio e delle forze dell'ordine. Il Ministro Piantedosi ha infine risposto all'interrogazione (3-01355), illustrata dal sen. Verini (PD), sull'operato del sindaco di Terni: il Ministero attende gli esiti delle indagini della magistratura e valuta attentamente eventuali cause ostative all'esercizio del mandato amministrativo. L'interrogante ha espresso preoccupazione per le minacce e le intimidazioni subite dai consiglieri comunali di opposizione, chiedendo maggior intervento da parte del Viminale.

Il Ministro della giustizia Nordio ha risposto all'interrogazione (3-01351), illustrata dal sen. Paroli (FI-BP), sulle condizioni dei due istituti penitenziari di Brescia: nelle prossime ore verrà nominato un commissario straordinario per accelerare la ristrutturazione delle carceri, con un progetto specifico per Brescia e un investimento di 40,5 milioni di euro. L'interrogante ha espresso apprezzamento per le intenzioni del Ministro, sottolineando,



segue dal parlamento

tuttavia, la necessità di spostare il progetto carcerario di Verziano dalle aree interne a quelle esterne, per evitare problemi di spazio e garantire soluzioni efficaci. Rispondendo, infine, all'interrogazione (3-01356), illustrata dalla sen. Campione (FdI), sull'applicazione delle norme sul "codice rosso", il Ministro ha specificato che la procura di Roma ha motivato il differimento dell'audizione per riservatezza delle indagini e ha chiarito che la denuncia era già stata adeguatamente trattata. Il Ministero procederà con ulteriori approfondimenti. La sen. Campione si è dichiarata soddisfatta della risposta e ha espresso fiducia nelle misure di accertamento che saranno adottate, ribadendo l'importanza della tempestiva applicazione del codice rosso. [👉](#)



CAMERA

17
09
24

348^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 17 settembre è proseguita la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660-A).

Alle ore 12.30, nell'Aula di Montecitorio si è svolta la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Si trattava del sesto scrutinio dove è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum richiesto. Si dovrà quindi procedere a una nuova votazione.

18
09
24

349^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 18 settembre la Camera ha approvato il disegno di legge: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660-A).

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Successivamente il Vicepresidente Sergio Costa ha ricordato la figura di Ottaviano Del Turco. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. E' seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo.

19
09
24

AULA

Approvati Giornata internati italiani e ratifiche internazionali

250^A SEDUTA PUBBLICA

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge Mulé ed altri: "Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale" (C. 1835-A). Il provvedimento passa ora all'altro ramo del Parlamento.

Successivamente sono stati approvati in via definitiva i seguenti disegni di legge di ra-



segue dal parlamento

tifica: Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (C. 1149). ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (C. 1150). Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (C. 1260); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di Polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (Approvato dal Senato) (A.C. 1388).

Al termine è proseguito l'esame del disegno di legge: Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati (Approvato dal Senato) (A.C. 1830). Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

20
09
24

251^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:

- chiarimenti in ordine al mutamento della destinazione d'uso e alla vendita di un immobile sito nel centro di Roma del Fondo immobili pubblici, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di aste pubbliche e diritto di prelazione (Rampelli - FDI); iniziative volte ad una celere consegna all'Ucraina del sistema di difesa aerea e antimissile a medio-lungo raggio Samp-T (Onori - M5S).

Per il Governo sono intervenuti la Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Sandra Savino e il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. 